

Statuto

Associazione Fortificazioni Gambarogno

1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero è costituita un'associazione denominata “**Fortificazioni Gambarogno**” con sede a Gambarogno (Via al Forte 9 – Magadino).

L'associazione è apolitica, acconfessionale e senza scopo di lucro.

2. Finalità e scopo (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)

L'associazione ha quale fine la salvaguardia a futura memoria del patrimonio ticinese delle fortificazioni e costruzioni militari di tutte le epoche.

L'associazione

- acquisisce, affitta e gestisce opere fortificate e costruzioni militare presenti sul territorio cantonale con particolare interesse alle opere fortificate e costruzioni militari della regione del Gambarogno con lo scopo di promuoverle, renderle attrattive e di riferimento storico didattico;
- acquisisce oggetti di militari, collezioni, armamenti e documentazioni storiche;
- incoraggia e promuovere iniziative di informazioni storico culturali e manifestazioni ricreative;
- promuove collaborazioni con altre associazioni, aventi lo stesso scopo o simile sia a livello cantonale che a livello nazionale.

3. Mezzi, contributi sociali (Art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)

Per il perseguimento delle sue finalità, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- contributi sociali;
- donazioni e sussidi di ogni genere, pubblici e privati;
- sussidi o fondi di altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro;
- legati
- proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni
- proventi derivanti da accordi di prestazioni

I contributi sociali sono fissati annualmente nell'ambito dell'Assemblea dei soci.

Non vi sono limiti massimi al contributo dei soci. In nessun caso l'apporto di risorse all'associazione conferisce diritti superiori a quelli degli altri associati, fatta eccezione per quanto é stabilito dal presente statuto per i soci fondatori.

I soci onorari e i membri del Comitato Direttivo in carica sono esentati dal versamento del contributo.

L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

4. Soci – ammissione (Art. 65 cpv. 1 e Art. 70 cpv. 1 CC)

Ogni persona fisica, giuridica, associazione, fondazione, enti pubblici o privati ed in genere ogni soggetto che si dimostra, direttamente o indirettamente, interessato alle finalità dell'associazione può diventare socio.

Le persone fisiche o giuridiche che sostengono l'associazione finanziariamente o idealmente possono essere soci attivi con diritto di voto.

Le richieste d'adesione quale socio attivo con diritto di voto vanno inoltrate al Comitato Direttivo che decide in merito all'ammissione e ne informa l'Assemblea generale.

Su proposta del Comitato Direttivo, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione.

5. Tipologia dei soci

- Soci fondatori
- Soci attivi
- Soci simpatizzanti
- Soci onorari

Soci Fondatori

I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee ed in tutti i momenti decisionali dell'associazione, determinano, insieme al Comitato Direttivo, le linee strategiche da sottoporre all'assemblea generale per l'approvazione, valutano l'ammissione di nuovi soci ed hanno diritto di veto circa l'ammissione di nuovi soci nonché possono rifiutare donazioni che provengano da fonti non in linea con i principi etici dell'associazione.

Soci attivi

I Soci attivi rappresentano quei soggetti che desiderano contribuire allo sviluppo dell'associazione, nonché al suo sostegno economico ed esercitano una attività diretta in prima persona. Contribuiscono allo sviluppo dell'associazione, promuovono la stessa e collaborano per la realizzazione dei progetti.

Il socio attivo è sempre invitato a tutte le attività associative di suo interesse, partecipa gratuitamente a tutte le attività associative per le quali non sia richiesto un contributo economico per la copertura delle spese; ha diritto di voto.

Soci simpatizzanti

Come i soci attivi, ma senza diritto di voto.

Soci Onorari

Sono soci, nominati dall'Assemblea o dal Comitato Direttivo che si sono distinti per azioni o attività a favore dell'associazione o degli associati, tanto da meritare questo riconoscimento. Il socio onorario non paga quota associativa.

6. Cessazione dell'adesione

L'adesione cessa

- nel caso delle persone fisiche in seguito a:
 - dimissioni;
 - esclusione (per validi motivi)
 - decesso.

- nel caso delle persone giuridiche, associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, in seguito a:
 - dimissioni;
 - esclusione (per validi motivi)
 - scioglimento della persona giuridica.

7. Dimissioni ed esclusione (art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)

Le dimissioni sono possibili in ogni momento. La lettera di dimissioni deve essere inviata per iscritto al Comitato Direttivo con un preavviso di cui all'art. 70 cpv. 2 CC. Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale.

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento a causa di una violazione dello statuto, comportamento contrario agli scopi dell'associazione.

Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni comporta l'esclusione dell'associazione.

L'esclusione é di competenza del Comitato direttivo.

L'interessato può presentare ricorso contro la decisione davanti all'Assemblea generale.

8. Organi dell'associazione: (art. 64 CC)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato Direttivo

9. L'Assemblea dei soci

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. Un'Assemblea dei soci ordinaria ha luogo annualmente, di norma entro il 30 marzo di ogni anno.

I soci vengono convocati per iscritto all'Assemblea con un preavviso di 15 giorni, con allegato l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni via e-mail.

Le istanze all'attenzione dell'Assemblea dei soci vanno inoltrate per iscritto alla Comitato Direttivo entro 30 giorni dalla data dell'assemblea.

Il Comitato Direttivo o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea dei soci straordinaria, indicandone lo scopo. L'Assemblea deve avere luogo entro 6 settimane dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Ha i seguenti compiti inalienabili e le seguenti competenze:

- a) approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci
- b) approvazione del rapporto annuale del Comitato Direttivo
- c) accettazione del rapporto di revisione e approvazione del rendiconto annuale
- d) scarico al Comitato Direttivo
- e) elezione o revoca dei membri del Comitato Direttivo nonché dell'organo di controllo
- f) determinazione del contributo sociale
- g) delibera del budget annuale
- h) presa di conoscenza sul programma delle attività
- i) delibera sulle istanze del Comitato Direttivo e dei soci
- j) elaborazione e modifica dello statuto
- k) trattamento dei ricorsi in merito ad esclusioni
- l) delibera sullo scioglimento dell'associazione e l'impiego del ricavato della liquidazione

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi; le astensioni e i voti non validi non vengono conteggiati. In caso di parità di voti, decide il voto del/della presidente.

La modifica dello statuto richiede l'approvazione di una maggioranza di 2/3 dei voti espressi.

Le decisioni prese devono essere messe a verbale. È sufficiente un verbale delle decisioni.

10. Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da 3 a 5 persone e si organizza come meglio crede.

Rimane in carica 4 anni. Può essere rieletto.

Il Comitato Direttivo:

- a) gestisce le attività in corso;
- b) rappresenta l'associazione all'esterno;
- c) convoca le assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
- d) garantisce l'applicazione dello Statuto;
- e) redige i regolamenti;
- f) amministra i beni dell'associazione;
- g) è responsabile della contabilità dell'associazione;
- h) decide dopo esame sulle domande d'ammissione dei nuovi soci;
- i) decide dopo esame dei casi di espulsione dei soci;
- j) può impiegare dei gruppi di lavoro (gruppi di esperti).

Ai fini del raggiungimento degli scopi dell'associazione, il Comitato Direttivo può impiegare o incaricare terze persone, dietro un adeguato compenso.

Il Comitato Direttivo si costituisce da sé.

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni volta che l'attività lo richiede. Ogni membro del Comitato Direttivo può richiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi.

In linea di principio il Comitato Direttivo è attivo a titolo onorifico, ha però diritto al rimborso delle spese sostenute e giustificate.

11. L'Ufficio di revisione

L'Assemblea dei soci nomina 2 revisori dei conti, che controllano la contabilità ed eseguono almeno una volta all'anno un controllo casuale.

I revisori presentano un rapporto al Comitato Direttivo, all'attenzione dell'Assemblea dei soci.

Rimangono in carica 1 anno. Possono essere rieletti.

12. Diritto di firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato Direttivo.

13. Responsabilità (art. 75a CC)

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

14. Scioglimento dell'associazione (art. 76 CC, art. 93 ORC)

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato con una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria e con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Se la partecipazione all'assemblea dei soci è inferiore ai 2/3, una seconda assemblea deve avere luogo entro un mese. Nell'ambito di questa seconda assemblea, l'associazione può essere sciolta anche con la maggioranza semplice, se il numero dei soci presenti è inferiore ai tre quarti.

Con lo scioglimento dell'associazione il patrimonio dell'associazione va a un'organizzazione esente da imposta, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i soci.

15. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato accettato nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 12 ottobre 2018 ed è entrato in vigore in questa data.